



CITTA' DI TORINO

Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Area Servizi Sociali
Servizio Stranieri e Nomadi

***CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE
STRANIERE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI***

PROCEDURA RISTRETTA
(aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa)

PERIODO
01.09.2014 - 30.04.2017

Responsabile del procedimento: Sig.ra Angela Francone

SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - CONDIZIONI DI AGGIUDICABILITÀ
- ART. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
- ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – AVVALIMENTO
- ART. 5 - MODALITÀ DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 6 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
- ART. 7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
- ART. 8 - GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
- ART. 9 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
- ART. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE
- ART. 12 - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE
- ART. 13 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO
- ART. 14 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15 - RECESSO
- ART. 16 - RAPPORTI FINANZIARI - PAGAMENTI E FINANZIAMENTO
- ART. 17 - IMPEGNO PREZZI
- ART. 18 - ONERI PER LA SICUREZZA
- ART. 19 - SICUREZZA SUL LAVORO
- ART. 20 - RESPONSABILITÀ
- ART. 21 - ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI
- ART. 22 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
- ART. 23 - PERSONALE
- ART. 24 - TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO
- ART. 25 - SUBAPPALTO
- ART. 26 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
- ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO
- ART. 28 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI
- ART. 29 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO
- ART. 30 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
- ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 32 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI

SPECIFICHE TECNICHE

GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

ART. 1 - OGGETTO

La Civica Amministrazione indice gara col sistema della procedura ristretta di cui agli articoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti) approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi degli artt. 61 – 64 del *Regolamento per la disciplina dei contratti* approvato dal Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, con delibera esecutiva dal 24 settembre 2012, nonché alle condizioni del presente Capitolato e delle “Specifiche tecniche” allegate. L’oggetto dell’affidamento di cui alla presente procedura consiste nella gestione dei seguenti servizi in unico lotto:

A) gestione, previo reperimento e messa a disposizione dei locali per l’espletamento del servizio, un centro di accoglienza per n. 10 cittadine straniere di sesso femminile, rientrante nella tipologia di strutture alloggiative previste dall’art. 40 del D. Lgs. 286/98 così come modificato dalla Legge 189/2002;

B) erogazione di interventi di assistenza, sostegno e aiuto all’integrazione sociale, ed eventuale rimpatrio volontario a favore di richiedenti asilo, rifugiati titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, secondo le ulteriori modalità e specifiche tecniche di seguito definite nell’allegato 1).

I servizi di cui ai precedenti punti a) e b), oggetto della presente procedura, sono descritti nel presente Capitolato e nelle “Specifiche tecniche” allagato e saranno aggiudicati con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Il contratto avrà per oggetto la fornitura e l’esecuzione dei citati servizi.

ART. 2 - CONDIZIONI DI AGGIUDICABILITÀ

Le specifiche tecniche relative ai servizi di cui ai punti a) e b) dell’art. 1 del presente Capitolato ineriscono a:

- ambito territoriale e prestazioni richieste;
- numero posti letto per accoglienza residenziale femminile;
- articolazione del servizio;
- personale ed organizzazione del lavoro;
- locali;
- monte ore necessario all’esecuzione del servizio.

ART. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La durata dell’affidamento dei servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato decorre dal **01.09.2014**, o dalla sottoscrizione del contratto o dalla eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata e termina il **30.04.2017**. Qualora il servizio sia affidato successivamente alla data del 01.09.2014 l’importo contrattuale sarà proporzionalmente ridotto.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 57 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006; in tal caso il concessionario dovrà integrare la garanzia definitiva a garanzia dell’esatto adempimento del servizio entro il termine di avvio dell’esecuzione dei servizi oggetto di tale procedura di applicazione.

Qualora i presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base a cui si sono aggiudicati i citati servizi mediante la presente procedura subiscano variazioni incidenti in modo sostanziale sulla fornitura dei servizi stessi, nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, previa assunzione di provvedimento motivato, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto unilateralmente ed insindacabilmente e con

semplice preavviso di giorni trenta, senza che l'aggiudicatario abbia a pretendere alcun risarcimento o compensazione, a cui esso dichiara fin d'ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad **Euro 591.280,00** e comprende tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato e nei relativi allegati riguardanti le specifiche tecniche.

Il citato importo tiene conto delle prestazioni previste dal precedente articolo 1 e del costo del lavoro previsto dai C.C.N.L. vigenti alla data di presentazione delle offerte. Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

Relativamente all'offerta economica non sono ammesse offerte al rialzo. L'importo a base di gara è pertanto soggetto esclusivamente ad offerte al ribasso o pari alla base di gara.

Il valore del contratto non costituisce impegno per la Civica Amministrazione; nel corso di esecuzione del contratto quest'ultima si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in aumento o in diminuzione in base all'art. 13 del presente Capitolato. Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, siano necessari un aumento od una diminuzione dei servizi di cui all'art. 1, l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle medesime condizioni; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento, ai sensi dell'art. 161 comma 12 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti.

Nei citati servizi non sono rilevabili rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il cui costo è stimato in euro 0.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – AVVALIMENTO

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare la procedura è aperta a: Operatori economici, Società, Cooperative ed Associazioni riconosciute e non riconosciute, Istituzioni Private di Assistenza, Fondazioni, Istituzioni di Assistenza e Beneficenza ed altri organismi non aventi scopo di lucro comunque dotati di iscrizione al R.E.A. e di Statuto associativo che preveda l'attività di volontariato come non esclusiva.

a) Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.

In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 275, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di partecipazione di società cooperativa o consorzio, le singole imprese socio o consorziate facenti parte della cooperativa o del consorzio medesimo non potranno presentare offerta nella stessa gara.

Nell'offerta tecnica devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione

delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (se non già dichiarato in istanza), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 Codice Penale.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Qualora l'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, dovrà allegare all'istanza, a pena di esclusione, i documenti previsti dal medesimo articolo.

Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo d'impresе, purchè non rivestano la qualità di mandatarie e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

I concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, dovranno allegare all'istanza, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. una relazione di una professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
2. la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante di mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

b) Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La mancanza della documentazione di cui al comma 2 del suddetto art. 49, ivi compreso il contratto di avvalimento, comporta l'esclusione dalla procedura.

ART. 5 -MODALITÀ DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali

I soggetti che intendono partecipare devono produrre un'apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante (unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000) in lingua italiana, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, attestante le seguenti dichiarazioni, ai sensi

degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. o iscrizione al R.E.A. con l'indicazione della denominazione, ragione sociale, oggetto dell'attività, che deve essere coerente con l'oggetto della gara, sede legale, forma giuridica dell'organizzazione concorrente con le generalità di amministratori, di soci, di direttori tecnici e del rappresentante legale, codice fiscale/partita IVA; in particolare:
 - *per le associazioni riconosciute e non riconosciute* estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, del decreto di riconoscimento se riconosciute;
 - *per le Istituzioni private di Assistenza, Fondazioni ed altri organismi non aventi scopo di lucro*: estremi dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento;
 - *per le cooperative*: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e, per le cooperative sociali, dell'iscrizione all'albo regionale del territorio di competenza; estremi dell'iscrizione alla CCIAA e/o ad altri albi o registri previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività oggetto del presente Capitolato;
 - *per i Consorzi per i Raggruppamenti temporanei*: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi dell'atto costitutivo del consorzi, dell'iscrizione ad altri albi o registri previsti dalla legislazione vigente, nonché di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;
 - *in caso di partecipazione di un singolo concorrente*: indicazione: a) dei nominativi e dei dati anagrafici dei soggetti che saranno dotati del potere di rappresentanza con piena facoltà decisionale, quali garanti della regolarità dell'affidamento e del rispetto degli obblighi derivanti, con la funzione di diretti interlocutori della Civica Amministrazione; b) dell'eventuale delegato con piena facoltà decisionale e con la funzione di diretto interlocutore della Civica Amministrazione;
 - *esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi di concorrenti non ancora costituiti*: dichiarazione di tutti i componenti del costituendo raggruppamento o consorzio contenente: a) in caso di raggruppamento, l'individuazione del soggetto capogruppo; b) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i medesimi componenti conferiranno il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti e che stipulerà il contratto di affidamento; c) indicazione di nominativo e dati anagrafici di tale soggetto; d) l'individuazione, nell'ambito della capogruppo in caso di raggruppamento, dell'eventuale delegato con piena facoltà decisionale e con la funzione di diretto interlocutore con la Civica Amministrazione
 - *esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi costituiti o da costituire*: dichiarazione contenente la specificazione sia delle parti dei servizi che saranno fornite dai singoli soggetti componenti il raggruppamento o consorziati, sia di tali soggetti o consorziati;
 - *esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi costituiti o da costituire*: dichiarazione contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i partecipanti si conformeranno alla disciplina prevista dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
 - *esclusivamente in caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs.n. 163/2006*: dichiarazione contenente i nominativi dei consorziati per i quali il consorzio partecipa alla procedura.
 - *In caso di raggruppamento temporaneo già costituito*, l'istanza di partecipazione può essere presentata e sottoscritta esclusivamente dalla capogruppo, allegando l'atto di costituzione in R.T. da cui si evincano i dati precedenti.
2. di non trovarsi in alcune delle circostanze previste dall'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso dei requisiti di ordine generale) e s.m.i;
3. (in alternativa) **a) di non essere** in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato

l'offerta autonomamente; *oppure* **b) di essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; *oppure* **c) di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

4. l'inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
5. dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa di cui infra.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006): dichiarazione, da parte di ciascuna consorziata: che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. riferite alla consorziata; di non partecipare alla presente procedura sotto alcuna altra forma vietata ai sensi degli artt. 36 comma 5, e 37 comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; che i soggetti consorziati non partecipano alla presente procedura in qualsiasi altra forma.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, all'istanza (sottoscritta dalla capogruppo) devono essere allegati: il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai componenti del raggruppamento o del consorzio ad uno di essi qualificato come mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti e che stipulerà il contratto di affidamento; indicazione di nominativo e dati anagrafici di tale soggetto; dichiarazione contenente la specificazione sia delle parti dei servizi che saranno fornite dai singoli soggetti componenti il raggruppamento o consorziati, sia di tali soggetti o consorziati.

La mancanza delle dichiarazioni sopra descritte comporta l'esclusione dalla procedura.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione, validamente sottoscritta, concernente:

- a) ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006, una descrizione sintetica relativa ai servizi analoghi, effettuati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; l'importo complessivo degli stessi deve risultare non inferiore ad Euro 394.186,00;
- b) l'effettiva prestazione degli stessi verrà verificata a valere sul documento PASSOE (cfr. *infra* art. 6 c. 4).

Qualora alla presente procedura concorrano raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti, i requisiti di cui al precedente punto a) del presente paragrafo devono essere posseduti dal soggetto capofila in misura non inferiore al 60% dell'importo di cui al punto a).

La mancanza delle dichiarazioni di cui sopra comporta l'esclusione dalla procedura.

La verifica del possesso di tali requisiti dichiarati dagli operatori economici in sede di gara potrà avvenire ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012 e attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. L'operatore economico effettuata la registrazione al sistema AVCPASS, tramite l'apposita area dedicata sul portale AVCPASS, dovrà inserire a sistema i documenti relativi la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente Capitolato in copia conforme sottoscritta digitalmente.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, ai concorrenti e agli aggiudicatari la Civica Amministrazione richiederà la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Civica Amministrazione effettuerà i controlli sulla veridicità e/o sull'eventuale omissività delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e la Civica Amministrazione procederà alle conseguenti azioni previste dalle norme vigenti in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, ciascun componente il raggruppamento o ciascun consorziato deve presentare tutta la documentazione prescritta per il concorrente singolo.

ART. 6 -PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti invitati a partecipare devono presentare le seguenti dichiarazioni e documenti, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito:

- 1. Istanza di ammissione, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato: “Contiene istanza di ammissione e relativa documentazione per il servizio di gestione di un centro di accoglienza per donne e di un servizio di assistenza e sostegno per richiedenti asilo e rifugiati”.**

L'istanza di ammissione, in bollo (tranne i casi di esenzione previsti per legge), in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, formulata secondo le prescrizioni previste nel “bando di gara” – che si richiama integralmente – e contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabili:

- a.** il perdurare dell'inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006;
- b.** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999, ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. n. 68/99;
- c.** che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale relative al settore oggetto del presente Capitolato;
- d.** di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. n. 190/2012);
- e.** il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio metropolitano (in Torino o in comuni confinanti), dotata di risorse umane, logistiche, strumentali adeguate

per una efficace ed efficiente gestione, nonché della presenza di responsabili abilitati alla presa di decisioni immediate, con particolare riferimento alla soluzione di problemi e criticità derivanti dall'esecuzione del contratto; in assenza di una sede, l'impegno a stabilirla entro trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, e comunque non più tardi della data di inizio dei servizi aggiudicati ed alle condizioni previste nel presente paragrafo;

- f.** la disponibilità di lavoratori ovvero l'impegno, in caso di aggiudicazione, a dotarsi di lavoratori da impiegare in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;
- g.** di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nella lettera d'invito; nonché di accettare espressamente le clausole risolutive del contratto di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- h.** l'impegno a rispettare per tutti i lavoratori, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.L. di categoria, firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;
- i.** l'impegno ad assorbire prioritariamente ed impiegare nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori in caso di subentro a precedenti fornitori dei servizi di cui al presente Capitolato, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste; in tal caso dovranno essere garantite ai lavoratori le migliori condizioni normative e retributive precedentemente godute, in analogia con le modalità di cui all'art. 37, C.C.N.L. Cooperative sociali del 16 dicembre 2011, anche qualora sia applicato un contratto differente;
- j.** l'indicazione delle parti di servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi e l'impegno ad osservare l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06;
- k.** di non essere componente di altro Consorzio o alcun altro Raggruppamento temporaneo partecipante alla procedura di cui al presente Capitolato;
- l.** di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose causati nel corso della fornitura dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato;
- m.** di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990. Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 163/06" con la quale egli manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica ed economica o giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 10 febbraio 2005, n. 30 (*Codice della Proprietà Industriale*);
- n.** i concorrenti devono inoltre dichiarare espressamente di accettare ed essere disponibili alla collaborazione operativa durante l'espletamento del servizio con il Servizio Stranieri e Nomadi;
- o.** **di impegnarsi** al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011.08018/003) e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);

- p. *(in alternativa)* **a) di non essere** in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; *oppure* **b) di essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; *oppure* **c) di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

2. **Originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell'offerta che dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 D.Lg.n. 163/2006 e s.m.i. nonché come specificato all'art. 8 del presente Capitolato.**

3. **Ricevuta comprovante il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni contenute sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html)**

Alla presente procedura l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara:

C.I.G. _____.

I concorrenti sono tenuti al versamento dell'importo di Euro _____ (Euro _____/00) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. I concorrenti sono tenuti a dimostrare di avere versato tale importo alla data della presentazione dell'offerta. Il versamento può essere effettuato mediante le modalità indicate al sito: www.avcp.it.

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'attestato comprovante il versamento della garanzia provvisoria e della ricevuta di avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici devono essere presentati esclusivamente dalla capogruppo o dal consorzio.

4. **Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti dei carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. In caso di partecipazione in R.T.I. è sufficiente un solo documento PASSOE valevole per l'intero raggruppamento.

5. dichiarazione di ottemperanza D.Lgs. n. 81/2008 (vedi allegato 1);

6. **Progetto operativo, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato: "Contiene progetto tecnico per l'affidamento del servizio di gestione di un centro di accoglienza per donne e di un servizio di assistenza e sostegno per richiedenti asilo e rifugiati PROGETTO OPERATIVO"**.

L'offerta tecnica consiste nella presentazione di un progetto redatto preferibilmente in un numero massimo di circa 15 cartelle formato A4 (si considera cartella ciascuna pagina dell'elaborato; questo deve essere redatto in carattere punto 12). L'offerta deve inerire alle modalità di fornitura dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato e delle specifiche tecniche allegate; il progetto può essere corredato della documentazione che il concorrente ritenga utile a consentirne la valutazione. Il progetto deve essere coerente con le risposte da offrire ai bisogni dei destinatari, l'oggetto, le risorse, i principi, i valori, i vincoli e gli obiettivi descritti nel presente Capitolato nonché con i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 10 e contenere tutti gli elementi

oggetto di valutazione. In caso di mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta secondo le modalità indicate, la relazione tecnica sarà considerata incompleta ed il concorrente non sarà ammesso all'apertura dell'offerta economica.

7. Personale coinvolto, contenuto in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato: "Contiene progetto tecnico per l'affidamento del servizio di gestione di un centro di accoglienza per donne e di un servizio di assistenza e sostegno per richiedenti asilo e rifugiati - PERSONALE".

Elenco contenente il numero di unità di personale impiegato in via esclusiva per ciascuna diversa azione progettuale. Specificatamente, ogni concorrente dovrà suddividere le unità di personale, sulla base della professionalità ricoperta, quantificandone altresì l'impegno in termini di ore settimanali totali.

esempio:

AZIONE

- n. ... educatori per n. ... ore settimanali pro-capite , n. ... O.S.S. per n. ... ore settimanali, pro-capite ecc;

AZIONE

- n. ... educatori per n. ... ore settimanali pro-capite , n. ... O.S.S. per n. ... ore settimanali, pro-capite ecc;

TOTALE: n. ... ore settimanali totali educatori; n. ... ore settimanali totali O.S.S.; ecc

8. Offerta economica, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato "Contiene offerta economica per l'affidamento del servizio di gestione di un centro di accoglienza per donne e di un servizio di assistenza e sostegno per richiedenti asilo e rifugiati".

L'offerta economica dovrà consistere in un ribasso percentuale applicato sul costo totale dell'appalto posto a base di gara. Il concorrente dovrà indicare il costo del servizio per l'intero periodo derivante dall'applicazione del ribasso. Detto costo dovrà essere scomposto su base mensile secondo la seguente tabella:

- personale: dettagliando i costi delle diverse qualifiche;
- attrezzature;
- spese per materiale igienico, alimentari, spese per attività di socializzazione, ecc.;
- spese gestione struttura e spese generali;
- altre spese.

L'offerta economica dovrà altresì indicare l'aliquota IVA se dovuta (che non è da computarsi per la definizione dell'offerta economica stessa).

L'offerta economica dovrà contenere, **a pena di esclusione** ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006, anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione della fornitura.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal titolare della ditta se trattasi di ditta individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo o di consorzio le offerte devono essere sottoscritte dai titolari o legali rappresentanti di tutti i consorziati, nonché dal costituendo consorzio. In caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzio già costituiti, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal capogruppo o dal consorzio. In caso di consorzio o di raggruppamento non è comunque consentito al singolo consorziato di presentare contemporaneamente offerte individualmente ed in associazione o in consorzio, a pena di esclusione dell'offerta del singolo. Non è egualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese aventi gli stessi rappresentanti legali, a pena di esclusione di tutte le

diverse offerte presentate. Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, la Civica Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa sopra indicati.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS.

ART. 7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, sono a carico dell'aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

ART. 8 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per essere ammessi alla procedura, i concorrenti devono depositare una garanzia a corredo dell'offerta, nelle modalità e nei termini previsti nella lettera d'invito, di importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara di cui all'art. 3 del presente Capitolato, pari a **€ 11.825,60**

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve dichiarare il possesso del requisito, o documentarlo nei modi previsti dalle norme vigenti.

Per godere del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia tutti i componenti

del raggruppamento o i consorziati devono attestare di essere in possesso della certificazione di qualità.

La garanzia può essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 11. Lo svincolo della garanzia nei confronti dei soggetti non aggiudicatari avverrà nei termini previsti dall'art. 75 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia a corredo dell'offerta può essere costituita anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia del concorrente vincitore sarà trattenuta sino alla stipula del contratto fatto salvo quanto previsto all'art. 14.

La garanzia deve essere corredata da:

- su richiesta della Civica Amministrazione, impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori sei mesi, qualora alla data della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
- eventuale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 che consente al concorrente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della garanzia;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di partecipazione alla procedura di Associazione Temporanea di Imprese, la polizza fideiussoria mediante cui è costituita la garanzia provvisoria, dovrà, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, o sottoscritta da tutte le imprese. Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 9 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le offerte sono valutate da un'apposita Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e conformemente all'art. 54 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino. La Commissione aggiudicherà i servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.. A tale fine la Commissione verificherà la congruenza del progetto presentato dal concorrente con i citati servizi, in base al presente Capitolato e alle "specifiche tecniche" allegate. Sono pubbliche le sedute della Commissione aventi per oggetto l'ammissibilità alla gara e l'esame delle offerte economiche.

ART. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo – compensatore di cui all'allegato P al D.P.R. n. 207/2010 tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 55 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA: 45 PUNTI

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 55 PUNTI

A. PROGETTO OPERATIVO

Per la valutazione del progetto verificata la congruenza dei progetti presentati con i servizi da affidare e con gli obiettivi da conseguire la Commissione valuterà i seguenti elementi relativi al progetto tecnico di cui all'art. 6 punto 6, con attribuzione fino a 49 (quarantanove) punti, così ripartiti:

- **25 punti** per le caratteristiche degli spazi messi a disposizione per l'accoglienza residenziale e per l'attività inerente il servizio di erogazione di interventi di assistenza, sostegno e aiuto all'integrazione sociale, ed eventuale rimpatrio volontario a favore di richiedenti asilo, profughi e rifugiati.

- **10 punti** per le modalità organizzative e i contenuti delle attività e degli interventi differenziati a seconda della tipologia degli utenti e delle prestazioni richieste. Saranno particolarmente considerate:

- proposte contenenti la definizione di standard di qualità dei servizi e modalità per la verifica;
- proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli e ai gruppi di riferimento;
- modalità organizzative ispirate a criteri di democrazia gestionale volte al coinvolgimento degli operatori e, là dove possibile, degli utenti o dei loro famigliari alla costante ridefinizione del servizio;

- proposte contenenti la descrizione dei percorsi che si potranno offrire per il reinserimento sociale e in particolare abitativo degli individui.

- **6 punti** per l'illustrazione di modalità operative tali da favorire il raccordo con le risorse del territorio, in particolare con altre organizzazioni di volontariato, del privato sociale e con tutti i servizi sociali e sanitari, al fine di perseguire obiettivi di inserimento e integrazione sociale. E' vincolante ai fini dell'ammissibilità del progetto:

- la disponibilità a partecipare in modo attivo, costruttivo e propositivo ai momenti di coordinamento delle attività locali rivolte ai richiedenti asilo, profughi e rifugiati;

- la collaborazione con l'Ufficio Stranieri che gestisce la banca dati dei beneficiari d'attesa ed i rapporti con la Segreteria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

- **4 punti** per la documentata conoscenza delle tematiche dell'asilo e della protezione temporanea degli sfollati, e per la capacità di collegare l'attività ai servizi territoriali – sociosanitari e sanitari;

- **4 punti** per la documentata conoscenza del territorio in cui ha operato e la capacità di aver creato sinergie con enti territoriali.

In base al par. II a) 1 dell'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, i coefficienti relativi a ciascun subcriterio di valutazione discrezionale saranno determinati mediante il calcolo della media dei coefficienti, variabili da zero a uno (1), calcolati da ciascun commissario mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del D.P.R. n. 207/2010. Terminati i confronti a coppie, per ogni subcriterio di valutazione, ciascun commissario sommerà i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasformerà in coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario saranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando le altre a tale media. Nella definizione della media dei coefficienti e nelle trasformazioni di tale media in coefficienti definitivi, sarà considerato valido il risultato delle citate operazioni esclusivamente fino alla quarta cifra decimale.

Successivamente la Commissione moltiplicherà ciascun coefficiente per il peso attribuito al subcriterio per determinarne il punteggio provvisorio. Ciascun punteggio provvisorio sarà sommato per determinare il punteggio complessivo del criterio di riferimento. Al punteggio complessivo maggiore sarà attribuito il coefficiente pari a uno e gli altri punteggi saranno ad esso riparametrati. I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il peso attribuito al criterio di riferimento al fine di ottenere il punteggio definitivo.

La somma dei punteggi definitivi attribuiti a ciascun criterio di riferimento sarà, altresì, riparametrata alla somma maggiore attribuendo il coefficiente pari ad uno alla somma maggiore e punteggi proporzionali alle restanti somme ciò al fine di assegnare il punteggio complessivo previsto per il progetto operativo.

La Commissione effettuerà la valutazione in relazione alla congruenza del progetto presentato con i principi e gli obiettivi enunciati nel presente Capitolato, valutando l'appropriatezza del progetto rispetto alla domanda cui devono rispondere i servizi descritti, in termini di: processi gestionali ed organizzativi; innovatività e sperimentalità delle proposte; qualità nell'imprenditorialità ed imprenditorialità del progetto quale sistema esperto nel trattamento delle dinamiche dei soggetti coinvolti; livello di integrazione nell'espletare al meglio le diverse azioni che compongono l'oggetto dell'affidamento.

B. PERSONALE COINVOLTO:

Si attribuiranno 6 punti massimi, in funzione della quantità delle figure professionali offerte nel progetto presentato; i coefficienti saranno determinati ai sensi dell'Allegato P, punto II, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 mediante la seguente formula:

$$V(a)i = \sum_p [Ra/Rmax]: \sum_{pmax}$$

dove:

Ra = valore, in termini assoluti, offerto dal concorrente a (n. ore settimanali totali per tipologia professionale offerta)

Rmax = valore dell'offerta maggiore, in termini assoluti (n. ore settimanali totali maggiore per tipologia professionale offerta);

p = tipologie professionali offerte;

$\sum_p [Ra/Rmax]$ = sommatoria dei valori relativi conseguiti dal concorrente a per ogni tipologia professionale p;

\sum_{pmax} = sommatoria dei valori relativi conseguiti per ogni professionalità p dal valore più elevato.

IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER L'OFFERTA TECNICA, fino ad un massimo di 55, sarà pari alla somma dei suddetti criteri sub A e B.

La Commissione ammetterà alla valutazione dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto almeno trenta (30) punti nella valutazione dell'offerta tecnica complessiva. I progetti tecnici che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a trenta (30) punti saranno pertanto esclusi dalla procedura.

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 45 PUNTI

In base al par. b) dell'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, i coefficienti relativi al prezzo offerto saranno determinati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)i = Ra/Rmax$$

dove:

Ra = valore offerto (ribasso percentuale) dal concorrente a

Rmax = valore dell'offerta (ribasso percentuale) più conveniente.

Il prezzo offerto deve essere unico e deve comprendere tutti i servizi e le prestazioni descritti nel presente Capitolato.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, quale risultato della somma del punteggio ottenuto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

Qualora più concorrenti conseguano parità di punteggio, si procederà alla richiesta di migliona di prezzo; qualora la suddetta circostanza perduri anche a seguito di tale richiesta, si procederà al sorteggio.

Il Responsabile del Procedimento (RP) valuterà la congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 di tale D. Lgs., nonché ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.

La gara sarà valida in presenza di una sola offerta. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione quindi avverrà sotto la condizione che l'aggiudicatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

La verifica del possesso di tali requisiti dichiarati dagli operatori economici in sede di gara avverrà ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012 e attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. L'operatore economico effettua la registrazione al sistema AVCPASS, tramite l'apposita area dedicata sul portale AVCPASS, dovrà inserire a sistema i documenti relativi la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente Capitolato in copia conforme sottoscritta digitalmente. La stazione appaltante, a seguito del sorteggio, procederà alla verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS e se necessario inviterà il concorrente a produrre la documentazione al sistema AVCPASS assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere. Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006.

A seguito di tali verifiche e della presentazione della garanzia definitiva, la Civica Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario la data della stipulazione del contratto; a tale fine, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà produrre i documenti necessari per la stipula del contratto. In caso di necessità e/o urgenza la Civica Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio del servizio con apposita comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 11.

ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE

Dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione, il rappresentante legale o un delegato dell'aggiudicatario dovranno adempiere alle obbligazioni contrattuali in relazione alla causale del presente Capitolato ed a tutte le altre obbligazioni ad esso inerenti e conseguenti.

A garanzia dell'esatto adempimento dei citati obblighi, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, e comunque con le modalità previste dagli artt. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 10

giugno 1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Civica Amministrazione, che aggiudicherà i servizi al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia di esecuzione deve avere validità fino alla data di ultimazione dei servizi aggiudicati. La garanzia sarà svincolata all'aggiudicatario a completamento dei servizi ad esito favorevole del controllo dei servizi forniti e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Qualora l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto o trascuri ripetutamente, in modo grave, l'adempimento del contratto, la Civica Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto, a maggiori spese dell'aggiudicatario, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della garanzia provvisoria o definitiva.

ART. 12 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Al fine di garantire la fornitura ottimale dei servizi oggetto della presente procedura, il soddisfacimento dei bisogni dei destinatari, la titolarità di tali servizi in capo alla Civica Amministrazione in particolare nell'ambito della funzione programmatoria e di efficace ed efficiente allocazione delle risorse, il Servizio competente svolge verifiche e controlli di natura quali-quantitativa sulla fornitura dei servizi aggiudicati. Tale Servizio esegue i controlli per verificare efficienza, efficacia, economicità e congruenza dei servizi aggiudicati con il presente Capitolato, con il progetto tecnico e relativo cronoprogramma presentato dall'aggiudicatario, e con le norme che regolano la materia. Il Servizio competente nomina il Responsabile del procedimento sui controlli al quale compete l'organizzazione dei controlli.

In caso di difformità e/o mancati adempimenti delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento a quelle rilevanti per la qualità, prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione o penalità, il Dirigente del Servizio competente contesta all'aggiudicatario le eventuali irregolarità e/o inadempienze riscontrate, cui l'aggiudicatario deve rispondere in base alle modalità descritte all'art. 14 del presente Capitolato. L'aggiudicatario deve presentare al Servizio competente una relazione annuale, il cui schema è definito dal suddetto Servizio.

Con particolare riferimento al trattamento dei lavoratori impiegati, in ogni caso e senza alcun preavviso il Servizio competente può richiedere all'Aggiudicatario copia della seguente documentazione:

- per ogni lavoratore impiegato, modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata;
- buste paga corrisposte;
- documentazione relativa a turni ed orari svolti da ciascun lavoratore;
- contratto individuale di lavoro;
- ogni altra documentazione utile a verificare le posizioni dei lavoratori impiegati.

Nel periodo di fornitura dei servizi oggetto del presente Capitolato, mediante metodi e strumenti di controllo di gestione l'aggiudicatario deve valutare i risultati e l'impatto dei servizi con eventuale riorientamento degli obiettivi in caso di scostamento e del conseguente riorientamento della gestione. Prima dell'inizio dell'affidamento, l'aggiudicatario deve

comunicare in forma scritta al Servizio competente i suddetti strumenti, gli indicatori utilizzati, periodicità e modalità di applicazione. Il Servizio competente può proporre ulteriori strumenti e modalità ad integrazione di quelli adottati dall'aggiudicatario, al fine di favorire l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei.

ART. 13 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie effettivamente reperite. Il contratto sarà vincolante per la Civica Amministrazione nei limiti degli impegni finanziari.

A pena di esclusione, il concorrente primo in graduatoria dovrà esibire dichiarazioni ed ogni altro documento richiesti dalla civica Amministrazione. Successivamente all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi, l'aggiudicazione diverrà efficace. La sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati equivale a dichiarazione di conoscenza, da parte dell'aggiudicatario, delle norme vigenti in materia di affidamenti di servizi. Con la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato e nell'allegato, nonché le norme cui i medesimi rinviano. L'aggiudicatario non può introdurre variazioni o modifiche unilaterali al contratto in assenza di autorizzazione della Civica Amministrazione; le modifiche non autorizzate non danno pertanto titolo a pagamenti o a rimborsi. A seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione e decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 163/2006, nel corso di esecuzione del contratto la Civica Amministrazione può richiedere modifiche, variazioni nelle modalità di fornitura, oppure variazioni in termini di riduzioni o aumento nella fornitura dei servizi affidati e/o dei relativi importi, di carattere temporaneo o definitivo, qualora si verificano accadimenti non previsti dal presente Capitolato, nei seguenti casi:

- a. per esigenze derivanti da disposizioni normative;
- b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento;
- c. per eventi inerenti alla natura e specificità dei servizi o delle sedi, quali ad esempio l'ampliamento o la riduzione del numero dei posti nelle strutture che comportino trasferimenti di sede o riorganizzazioni dei servizi affidati;
- d. qualora cambino le condizioni connesse al fenomeno dell'immigrazione e tali condizioni incidano sui bisogni e sulla conseguente necessità di riorientamento del sistema di offerta;
- e. qualora si verificano variazioni delle disponibilità e delle compatibilità di bilancio.

Nelle circostanze sopra elencate la Civica Amministrazione può chiedere all'Aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione del prezzo complessivo fino al 20%. In caso di richiesta di aumenti o riduzioni dei servizi, la Civica Amministrazione individuerà i costi dei servizi oggetto delle variazioni applicando gli importi aggiudicati. Qualora la Civica Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad integrare ed adeguare la garanzia di cui al precedente art. 11. L'aggiudicatario è inoltre tenuto ad eseguire le modifiche di natura gestionale ed organizzativa che la Civica Amministrazione ritenga necessarie (ad esempio la variazione degli orari di funzionamento delle strutture e delle attività occupazionali), a condizione che tali variazioni non mutino sostanzialmente la natura dei servizi aggiudicati e non comportino maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario è tenuto ad attuare le modifiche e le variazioni richieste alle medesime condizioni previste dal contratto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

ART. 14 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto, la Civica Amministrazione provvede ad

incamerare la garanzia provvisoria. In caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e/o derivanti dalle norme in vigore, e fatti salvi i maggiori diritti della Civica Amministrazione, questa procederà all'incameramento della garanzia definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni. Oltre agli inadempimenti costituenti motivo di revoca del contratto per giusta causa, costituiscono gravi inadempimenti i ritardi nell'esecuzione o mancata esecuzione entro i termini richiesti delle direttive impartite dalla Civica Amministrazione.

Oltre agli inadempimenti costituenti motivo di revoca del contratto per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo costituiscono gravi inadempimenti:

- mancata compilazione giornaliera del registro delle presenze degli ospiti delle strutture;
- mancata compilazione del registro relativo alle attività occupazionali;
- ritardi nell'esecuzione o mancata esecuzione entro i termini richiesti delle direttive impartite dalla Civica Amministrazione.

In caso di inadempimenti meno gravi, la Civica Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopra indicate qualora, dopo aver intimato in forma scritta almeno due volte all'aggiudicatario la puntuale osservanza delle obbligazioni assunte, questi compia nuovamente le irregolarità contestategli o non abbia presentato controdeduzioni accettate.

La Civica Amministrazione procede rispettivamente all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati in caso di gravi inadempimenti, ed a seguito dei richiami citati in caso di inadempimenti meno gravi, invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Qualora entro tale termine non pervengano le controdeduzioni o queste ultime non siano accolte, la Civica Amministrazione dispone, a titolo di penale, la riduzione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% del corrispettivo mensile. La suddetta penale è da intendersi complessivamente riferita ad uno od a più motivi. L'aggiudicatario deve provvedere immediatamente, comunque entro i termini stabiliti nella comunicazione, ad adeguare le proprie prestazioni a quanto previsto dal Capitolato e dalle norme che regolano la materia.

In caso di gravi e persistenti carenze, irregolarità, omissioni o violazioni nell'esecuzione, anche parziale dei servizi aggiudicati con le modalità ed entro i termini previsti, la Civica Amministrazione potrà chiedere ad altri l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Civica Amministrazione. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Civica Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che in tal caso l'aggiudicatario dovrà reintegrare. Le interruzioni del servizio aggiudicato per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi, a condizione che esse siano tempestivamente comunicate, qualora possibile.

In caso di interruzione per cause imputabili all'aggiudicatario, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, nonché in via di autotutela, rivalendosi sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa mediante l'incameramento della garanzia definitiva; fatto salvo in ogni caso il recupero delle maggiori spese sostenute dalla Civica Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Civica Amministrazione, in forma di lettera raccomandata A/R. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore della Civica Amministrazione la facoltà affidare i servizi oggetto del presente Capitolato alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra ditta, a maggiori spese dell'aggiudicatario inadempiente, con diritto della Civica Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della garanzia definitiva di cui

all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 a titolo di penale.

La Civica Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le ditte che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno della Civica Amministrazione stessa in base all'art. 38, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006.

ART. 15 – RECESSO

La Civica Amministrazione, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 16 - RAPPORTI FINANZIARI – PAGAMENTI E FINANZIAMENTO

La Civica Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dal provvedimento di affidamento. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati; la Civica Amministrazione liquiderà le fatture corrispondenti ad un dodicesimo del prezzo annuale aggiudicato. Qualora l'aggiudicatario sia costituito da un consorzio, la Civica Amministrazione liquiderà le fatture esclusivamente al Consorzio.

La liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità dei servizi prestati e del rispetto delle norme che regolano la materia e fatta salva l'attestazione della regolarità della correttezza contributiva (DURC), oltre che la presentazione di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi e tributari per il mese di riferimento.

Sulle liquidazioni si opererà la trattenuta di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

I termini di liquidazione sono sospesi:

- dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario della Civica Amministrazione, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità;
- qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 17 – IMPEGNO PREZZI

Salvo diverse disposizioni, ai sensi degli artt. 89 e 115 del D. Lgs. n. 163/2006 è ammessa la revisione annuale dei prezzi sulla base del prezzo aggiudicato a decorrere dal venticinquesimo mese di fornitura dei servizi di cui al presente Capitolato.

ART. 18 – ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la

sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate DUVRI - Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio.

ART. 19 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Civica Amministrazione considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Nei confronti della generalità dei lavoratori addetti ai servizi aggiudicati, l'aggiudicatario si impegna, in base al D. Lgs. n. 81/2008, ad assicurare nella fornitura di tali servizi, il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro. L'aggiudicatario è responsabile del comportamento dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi; ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 l'aggiudicatario è tenuto pertanto a provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi al profilo professionale. L'aggiudicatario è altresì tenuto all'adeguata istruzione dei lavoratori impiegati, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e tutela della salute, a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare i lavoratori impiegati degli strumenti necessari alla prevenzione degli infortuni, in base alle norme che regolano la materia. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri per la sicurezza per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti alla fornitura dei servizi aggiudicati, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle suddette misure. Ciascun concorrente deve assumere tali obblighi in sede di presentazione dell'istanza mediante la "Dichiarazione di ottemperanza" di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Nei servizi oggetto del presente Capitolato non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza; non è quindi necessario redigere il DUVRI - Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze - per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze in base all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera a) e b) e comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, l'aggiudicatario è tenuto a coordinarsi ed a cooperare con imprese e lavoratori autonomi eventualmente operanti nelle sedi di fornitura dei servizi aggiudicati, su commissione dell'aggiudicatario stesso, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori ed i servizi delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di eventuali lavori o servizi. Entro trenta (30) giorni dall'inizio della fornitura dei servizi aggiudicati, l'aggiudicatario deve dimostrare di aver redatto il documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornandolo con le caratteristiche dei luoghi di lavoro di cui assumerà la responsabilità con la stipula del contratto di affidamento. Il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso formati ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del Decreto 15/07/2003 n. 388. L'aggiudicatario è tenuto a custodire il suddetto documento secondo le modalità indicate all'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, ed a metterlo a disposizione della Civica Amministrazione e degli Enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro per tutta la durata dell'affidamento.

E' a carico dell'aggiudicatario la predisposizione dei criteri di sfollamento e la redazione degli elaborati grafici delle sedi; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare ai lavoratori addetti e divulgare agli utenti ed agli ospiti le corrette procedure di emergenza e di evacuazione. L'aggiudicatario non può fare valere alcuna pretesa nei confronti della Civica Amministrazione per inadempienze nella fornitura dei servizi aggiudicati causate da carenze organizzative, ovvero a qualsiasi fatto o atto colposo o doloso del personale impiegato, nonché dalla mancata osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e salute e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicatario dovrà

ottemperare, a propria cura e spese, a tutti gli obblighi che deriveranno dall'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a quelle emanate da I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF. Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L. 12 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio della fornitura e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica adottate nei confronti dei lavoratori. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi di cui al presente articolo la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

L'aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata l'Amministrazione, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'affidatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione.

L'aggiudicatario assume la responsabilità di ogni danno subito dall'Amministrazione e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed è tenuto, a suo completo carico e senza la possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell'espletamento del servizio, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti.

L'aggiudicatario è altresì responsabile degli adempimenti di legge in materia contributiva e tributaria; a tal fine è tenuto a presentare mensilmente la dichiarazione di cui al precedente articolo, manlevando la Civica Amministrazione da eventuali obbligazioni in solido.

ART. 21 – ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del soggetto affidatario che dovrà esibire apposita congrua polizza assicurativa, entro 15 gg. dalla stipula del contratto.

ART. 22 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'importo corrispondente all'inadempienza verrà trattenuto dalla liquidazione.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto, l'esecutore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, la Civica Amministrazione si riserva di procedere direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, fatto salvo il recupero delle medesime somme con le modalità di cui all'art. 123, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, e di procedere, nel caso di inosservanza delle medesime, all'immediata risoluzione del contratto fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

ART. 23 – PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato e dotato di adeguate professionalità per l'espletamento del servizio affidato, con l'indicazione puntuale delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto. Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso il curriculum professionale.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni, nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico; dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che ne derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratorio di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 24 - TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

L'aggiudicatario può inserire nel servizio aggiudicato volontari, anche in servizio civile e lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, per lo svolgimento di mansioni non sostitutive di quelle svolte dai lavoratori, informando preventivamente il Servizio competente. Previa richiesta della Civica Amministrazione, l'aggiudicatario è tenuto ad inserire almeno un allievo tirocinante frequentante corsi di formazione riconosciuti, in base alle norme che regolano la materia, per il conseguimento di titoli professionali analoghi a quelli operanti nei servizi aggiudicati.

ART. 25 – SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere lo fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e

risarcimento dei danni.

In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016 ,approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2014 n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara;

La ditta sub-appaltataria è tenuta, per quanto di competenza, a redigere e a trasmettere alla ditta affidataria la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi e tributari per il mese di riferimento. La ditta affidataria provvederà tempestivamente ad inviare il suddetto allegato alla Civica Amministrazione, manlevandola da eventuali obbligazioni in solido. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere altresì, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla Civica Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto della presente gara. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 26 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato. In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente capitolato.

E' fatto carico alla stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque dallo stesso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i. nonché della verifica ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

ART. 28 – SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle contrattuali, di pubblicazione, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che sarà rimborsata alla Ditta stessa da parte della Stazione Appaltante.

ART. 29 – FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

L'aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata in capo all'aggiudicatario, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni del Titolo V, Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

ART. 30 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 32 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI

Il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario in P.O. Sig.ra Angela Francone.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Laura CAMPEOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

Beneficiari degli interventi

Il Centro di Accoglienza residenziale è rivolto a donne straniere richiedenti asilo/rifugiate titolari di protezione sussidiaria o umanitaria alle quali sia rilasciato il relativo permesso di soggiorno, fatta eccezione per le richiedenti asilo per le quali è sufficiente la presentazione della ricevuta rilasciata dalla Questura a seguito dell'istanza di richiesta di asilo presentata dall'interessata. L'accoglienza sarà rivolta a donne sole o con bambini.

Il servizio di assistenza e sostegno all'integrazione sociale e al rimpatrio volontario è rivolto a stranieri richiedenti asilo/rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o umanitaria ai quali sia rilasciato il relativo permesso di soggiorno (o ricevuta dell'istanza alla Questura in caso di richiedenti asilo). I beneficiari sono individuati dal Servizio Stranieri e Nomadi del Comune di Torino tra i beneficiari del progetto Hopeland. Per il triennio 2014-2016 detto progetto prevede l'attivazione di 233 posti ampliabili fino a 400. Si precisa altresì che il numero delle persone beneficiarie della sistemazione residenziale e dei servizi di sostegno può essere in misura superiore in ragione del turn-over nei posti.

Numero Posti Letto per accoglienza residenziale femminile

N° 10 posti totali dislocati sul territorio cittadino secondo le caratteristiche definite dall'allegato A – Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – al decreto del ministro dell'Interno 30 luglio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 207 .

È possibile inserire fino ad un massimo di due minori di età inferiore ai sei anni figli delle ospiti. I minori non rientrano nel computo dei posti totali.

Funzionamento del servizio

Il servizio di accoglienza deve essere garantito per 24 ore al giorno con la presenza quotidiana di un operatore dal lunedì al sabato e con un programma di lavoro funzionale alla gestione dei progetti individuali. Si prevede che le attività di pulizia della comunità siano svolte dalle ospiti secondo modalità da definirsi nell'ambito di un regolamento interno della casa.

Il servizio di assistenza e sostegno all'integrazione sociale e al rimpatrio volontario dovrà essere garantito per un totale di 38 ore settimanali comprese tra il lunedì e il venerdì, con gli orari di apertura che dovranno essere concordati con il Servizio Stranieri e Nomadi.

Personale

Si prevede l'impiego di almeno:

N. 2 educatori a tempo parziale (ciascuno per 19 ore sett.) da impiegarsi soprattutto nelle attività connesse al funzionamento del centro di accoglienza. Non è ammessa la proposta di un solo educatore.

N. 1 operatore a tempo pieno con esperienza pluriennale in percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, da impiegarsi con funzioni di tutoraggio.

Gli educatori devono essere in possesso di specifico diploma.

N. 2 operatori a tempo parziale (ciascuno per 19 ore sett.) con esperienza acquisita. Non è ammessa la proposta di un solo operatore.

N. 1 impiegato amministrativo a tempo pieno con esperienza.

Gli operatori devono aver maturato esperienza di almeno 1 anno in servizi rivolti a stranieri, in particolare in attività di “tutoring”, ricerca casa, inserimenti lavorativi e similari ed essere in possesso di diploma di scuola media superiore.

Locali

I locali e gli arredi del centro di accoglienza sono messi a disposizione dall’aggiudicatario e devono essere disponibili per l’avvio del servizio di accoglienza entro quindici giorni dall’aggiudicazione.

Gli stessi, per la durata del presente contratto, non potranno essere destinati ad attività diversa da quella prevista dal presente capitolato.

Per quel che riguarda l'accoglienza, occorre indicare:

- l’esatta ubicazione della struttura, il numero di vani di cui è composta, la superficie complessiva, l’esistenza di spazi di ritrovo comuni ed il numero di servizi igienici disponibili, specificando se si tratta di un unico centro di accoglienza o di due o più alloggi;
- il titolo di disponibilità delle strutture (proprietà, locazione, comodato ecc);
- la tipologia e qualità degli arredi e delle attrezzature di cui è fornita la struttura di accoglienza;
- l’agibilità dei locali e deve essere fornita la planimetria dei locali messi a disposizione.

E’ fatto salvo il rispetto delle norme relative all’abitabilità, alla sicurezza e prevenzione incendi stabilite dalla normativa vigente.

Qualora, durante lo svolgimento del servizio, con legge regionale venissero determinati, ai sensi dell’art. 40 D. Lgs. 286/98, i requisiti strutturali e gestionali dei centri di accoglienza per stranieri non comunitari, il gestore dovrà adeguarsi nei termini previsti dalla sopravvenuta normativa.

Per la struttura messa a disposizione dal concorrente per il servizio di assistenza e sostegno occorre indicarne l’esatta ubicazione fornendone una esauriente descrizione.

Deve essere indicato:

- il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, locazione, comodato ecc);
- l’agibilità dei locali e deve essere fornita la planimetria dei locali messi a disposizione.

E’ fatto salvo il rispetto delle norme relative all’abitabilità, alla sicurezza e prevenzione incendi stabilite dalla normativa vigente.

Caratteristiche del Servizio

L’attività di accoglienza, oltre all’ospitalità notturna e diurna, deve garantire le seguenti prestazioni:

- organizzazione e gestione della pulizia e igiene dei locali;
- vitto e spese per attività di socializzazione;
- accompagnamento sociale per la positiva conduzione dei programmi di inserimento;
- favorire l’accesso ai servizi pubblici esistenti sul territorio, con particolare riguardo al Servizio Sanitario Nazionale ed al diritto all’istruzione per i minori;
- informazione ed orientamento relativa ai corsi di alfabetizzazione, di lingua italiana, di orientamento sociale e al mercato del lavoro e di formazione professionale;
- supporto nella ricerca di opportunità lavorative e abitative;
- erogazione di pocket money (3 € giornalieri), per conto della Città di Torino che rimborserà le quote effettivamente erogate ai beneficiari.

Per ogni ospite viene predisposto, in accordo con l’operatore referente del Servizio Stranieri e Nomadi, un programma individualizzato.

Gli educatori dovranno verificare, attraverso momenti comunitari e/o incontri individuali, l'andamento dei progetti individualizzati, mantenendo un costante e stretto collegamento con gli operatori referenti del Servizio Stranieri e Nomadi.

Le ammissioni e dimissioni vengono disposte dal Responsabile del Servizio Stranieri e Nomadi.

Il gestore elabora un regolamento interno di funzionamento del servizio, confrontandolo con i Funzionari del Servizio Stranieri e Nomadi.

L'utente che usufruisce di un periodo di accoglienza temporanea, deve essere, per quanto è possibile, corresponsabilizzato nella gestione del centro e nell'organizzazione delle attività di integrazione, sperimentando forme di autogestione.

Il Servizio di assistenza, sostegno all'integrazione sociale e rimpatrio volontario è rivolto ai beneficiari del progetto Hopeland, viene svolto presso una struttura messa a disposizione dall'aggiudicatario, dovrà garantire a tutti i beneficiari degli interventi del progetto "Hopeland" anche le seguenti prestazioni:

- a. erogazione per conto della Città di Torino, anticipandone i costi, di interventi economici e titoli per l'acquisto di servizi (erogazione pocket money, vestiario, tessere telefoniche, eventuale materiale ludico e materiale per bambini, contributi per la locazione di alloggi, contributi per arredi per alloggi beneficiari, contributi straordinari per l'uscita dal progetto, contributi relativi all'integrazione; contributi economici straordinari vari, eventuali spese sanitarie (occhiali, protesi ecc....). Per l'erogazione dei suddetti benefits si stima annualmente un importo complessivo di circa €. 200.000,00. Tutti gli interventi e prestazioni dovranno essere concordati di volta in volta con gli operatori del Servizio Stranieri e Nomadi, e rivolti a favore di stranieri Richiedenti Asilo, Rifugiati e con protezione sussidiaria o umanitaria;
- b. distribuzione di benefit vari acquistati direttamente dalla Città, quali ad esempio: ticket restaurant, abbonamenti e biglietti per il bus urbano ed extraurbano.
- c. **coordinamento amministrativo della distribuzione dei benefits erogati dagli enti gestori delle** accoglienze residenziali nell'ambito del progetto "Hopeland";
- d. gestione e aggiornamento della banca dati del Servizio Centrale del sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati in collaborazione con gli operatori del Servizio Stranieri e Nomadi;
- e. ricerca soluzioni abitative;
- f. informazione, consulenza e collaborazione relativi ai programmi di rientro volontario;
- g. supporto logistico in merito al viaggio di ritorno limitatamente alla parte che si svolge in territorio nazionale.
- h. orientamento ai servizi ed informazioni agli stranieri richiedenti asilo, la gestione di progetti di integrazione sociale in raccordo con gli operatori del Servizio Stranieri e Nomadi.
- i. supporto nei casi di ricongiungimento familiare;
- j. ricerca di opportunità formative e lavorative e relativi accompagnamenti e tutoraggi; Sarà necessario definire un progetto che imposti e realizzi percorsi individualizzati tenendo conto di capacità, motivazioni, competenze e potenzialità relativamente ad ogni singolo beneficiario. Il percorso dovrà prevedere i seguenti punti:
 - verifica delle motivazioni e delle competenze;
 - eventuale accompagnamento al riconoscimento dei titoli di studio;
 - verifica dell'attività di formazione e/o riqualificazione professionale proponibile ed eventuale accompagnamento all'inserimento in tali percorsi;
 - verifica, sulla base delle aspirazioni e potenzialità dei beneficiari, delle possibilità di inserimento in percorsi di tirocinio secondo le previsioni normative della Regione Piemonte (vedi DGR 3 giugno 2013 n. 74-5911 pubblicata su BU n. 25 del 20 giugno 2013);
 - accompagnamento all'inserimento formativo e/o lavorativo;
 - azione di tutoraggio del tirocinio formativo;
 - monitoraggio e verifica dell'intervento individuale;

- verifica delle possibilità di eventuale avvio di attività imprenditoriale autonoma ed eventuale servizio di consulenza e accompagnamento in materia;
- preparazione ai colloqui di lavoro e realizzazione del Curriculum Vitae;
report finale del percorso riferito ad ogni singolo beneficiario.

Le misure di sostegno sono previste dal progetto Hopeland come approvato dal Ministero dell'Interno. I relativi fondi verranno impegnati con specifici provvedimenti dirigenziali.